

BOZZA NON CORRETTA

PROGETTO DI LEGGE  
"INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI  
QUALITA' NELLE IMPRESE MINORI".

ART. 1

(Finalità)

1. La Regione contribuisce al finanziamento di programmi della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, che abbiano ad oggetto lo sviluppo nella piccole e medie imprese e nelle aziende artigiane di adeguati sistemi di qualità volti a garantire la qualificazione sia dei processi produttivi che dei prodotti.

ART. 2

(Aree di intervento)

1. I contributi sono finalizzati, in particolare, allo sviluppo nelle imprese minori di risorse tecniche e professionali e alla elaborazione di metodi organizzativi tali da configurare, la predisposizione di specifici manuali e la conseguente osservanza delle

procedure ivi previste, un complessivo sistema di garanzia della qualità di livello aziendale; tale sistema deve essere predisposto, attuato e certificato in coerenza con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie in materia di qualità e di affidabilità delle produzioni e di sicurezza dei consumatori.

### ART. 3

(Programma di attività)

1. Il Consiglio regionale provvede l'approvazione degli indirizzi programmatici, delle priorità e dei criteri per l'attuazione del piano operativo degli interventi con l'indicazione delle condizioni per la concessione e l'erogazione dei relativi contributi stabilendone la durata.
2. L'approvazione del programma autorizza la Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria alla erogazione dei relativi contributi.

### ART. 4

(Concessione dei contributi)

1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti nel programma di cui all'art. 3 della presente legge, devono presentare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria i progetti di intervento sulla base delle prescrizioni e delle condizioni

contenute nel piano di cui al precedente art. 3.

**ART. 5**

(Rendiconto)

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria è tenuta a presentare alla Giunta regionale un rendiconto relativo alle operazioni effettuate.

2. Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dovranno motivare ed illustrare l'attività svolta in attuazione del programma di cui al precedente art. 4.

**ART. 6**

(Revoca e divieto di cumulo)

1. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi regionali e nazionali e possono essere revocati a seguito di controlli effettuati dalla Società.

**ART. 7**

(Conferenza sullo sviluppo economico dei sistemi di qualità delle imprese minori)

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria promuove conferenze sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali artigianali e di tutti gli

operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono attività in questo campo.

2. La conferenza verifica lo stato d'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. La Sviluppo Umbria, sulla base delle risultanze della conferenza propone eventuali aggiornamenti dei criteri e delle priorità previsti nella delibera consiliare di cui al precedente art. 3.

**ART. 8**

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge previsto per il triennio 1990/93 in L. 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario, si farà fronte .....